



Ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni (OGE; CSC 820.210)

Revisione parziale

**Adeguamenti delle condizioni di promozione
per pompe di calore aria/acqua
e reti di teleriscaldamento**

Rapporto esplicativo

Coira, 08.07.2013

Indice

I.	SITUAZIONE INIZIALE E PANORAMICA DELLA REVISIONE	3
1.	La legge grigionese sull'energia e l'ordinanza sull'energia	3
2.	Programmi di promozione per impianti tecnici e reti di teleriscaldamento.....	3
3.	Motivi per una revisione parziale dell'ordinanza sull'energia	3
II.	SINGOLI PUNTI DELLA REVISIONE.....	4
1.	Allentamento delle condizioni di promozione per reti di teleriscaldamento ...	4
1.1.	Condizioni di promozione vigenti per reti di teleriscaldamento	4
1.2.	Incarico Geisseler del 13 giugno 2012 concernente l'allentamento dei presupposti per i mezzi di promozione energetici	4
1.3.	Risposta del Governo del 20 agosto 2012 in merito all'incarico Geisseler	4
1.4.	Trattazione dell'incarico Geisseler in Gran Consiglio il 25 ottobre 2012	5
1.5.	Adeguamento proposto delle condizioni di promozione	5
2.	Adeguamento delle condizioni di promozione per pompe di calore aria/acqua.....	6
2.1.	Condizioni di promozione vigenti per pompe di calore	6
2.2.	Esperienze con i programmi di promozione per pompe di calore aria/acqua e proposte di adeguamento delle condizioni di promozione.....	6
3.	Aggiornamenti/adequamenti redazionali.....	7
4.	Attuazione dei punti della revisione	7
4.1.	Legislazione orientata agli effetti e regolamentazione al giusto livello	7
4.2.	Osservazioni relative alle singole disposizioni.....	7
III.	CONSEGUENZE FINANZIARIE E SUL PERSONALE	8

I. SITUAZIONE INIZIALE E PANORAMICA DELLA REVISIONE

1. La legge grigionese sull'energia e l'ordinanza sull'energia

La revisione totale della legge grigionese sull'energia (LGE; CSC 820.200) è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Gli obiettivi principali della nuova LGE sono in particolare la riduzione del fabbisogno energetico (*efficienza energetica*) e la sostituzione di vettori energetici fossili con energie rinnovabili (*sostituzione*). Un importante pilastro per raggiungere questi obiettivi è costituito dalle misure promozionali, ridisciplinate ed estese rispetto al diritto previgente (cfr. art. 18 segg. LGE). Assieme alla LGE, il 1° gennaio 2011 è stata posta in vigore anche la nuova ordinanza governativa sull'energia (OGE; CSC 820.210).

2. Programmi di promozione per impianti tecnici e reti di teleriscaldamento

Nell'art. 20 LGE sono stati riassunti i programmi di promozione per impianti tecnici. Possono essere versati sussidi sia per *misure volte ad aumentare l'efficienza energetica*, sia per *impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili* (legno, sole, calore ambientale, ecc.). Con l'art. 22 LGE è stata inoltre creata una base legale per la concessione di sussidi promozionali se i riscaldamenti elettrici vengono sostituiti da *impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili*. Sia i sussidi conformemente all'art. 22 LGE, sia quelli secondo l'art. 20 LGE possono essere versati solo per edifici esistenti (in merito alle misure promozionali per nuovi edifici cfr. gli art. 18 segg. LGE).

I presupposti per sussidi promozionali conformemente agli art. 20 e 22 LGE vengono descritti negli art. 40 seg. OGE. In particolare, nella OGE viene precisato cosa si intende con i concetti *misure per l'incremento dell'efficienza energetica e impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili*. Inoltre, nell'art. 41 OGE vengono descritte in modo più dettagliato le condizioni di promozione per reti di teleriscaldamento.

3. Motivi per una revisione parziale dell'ordinanza sull'energia

Nella prassi, la regolamentazione dei programmi di promozione conformemente alla LGE e alla OGE si è dimostrata valida. Ciò vale anche in relazione agli impianti tecnici e alle reti di teleriscaldamento. Tuttavia, è emerso che sono necessari determinati adeguamenti per quanto riguarda le condizioni di promozione. La presente revisione parziale dell'OGE concerne in sostanza le condizioni di promozione stabilite negli art. 40 seg. OGE e prevede le seguenti modifiche parziali:

- Partendo dall'*incarico Geisseler del 13 giugno 2012*, il Governo propone un *allentamento puntuale delle condizioni di promozione per reti di teleriscaldamento* (cfr. n. II.1.).
- Le *condizioni di promozione per pompe di calore aria/acqua* vanno adeguate in modo tale che in futuro avvenga una promozione solo laddove questi impianti siano effettivamente sensati dal punto di vista energetico (cfr. n. II.2.).

Oltre a questi due punti principali della revisione parziale, nell'OGE andranno effettuati anche diversi aggiornamenti (n. II.3.).

II. SINGOLI PUNTI DELLA REVISIONE

1. Allentamento delle condizioni di promozione per reti di teleriscaldamento

1.1. Condizioni di promozione vigenti per reti di teleriscaldamento

Secondo le disposizioni vigenti, il Cantone può concedere sussidi a una rete di teleriscaldamento con una potenza termica di almeno 70 kW se una quota pari ad almeno il 75 per cento viene coperta con energie rinnovabili (art. 41 cpv. 1 OGE). Se una rete di teleriscaldamento viene alimentata da un impianto di termovalorizzazione, la sua potenza termica deve essere coperta per almeno il 50 per cento con energie rinnovabili (art. 41 cpv. 2 OGE). Per il calcolo della potenza termica è determinante unicamente il consumo di calore degli edifici esistenti. A seguito del rimando esplicito alle condizioni dell'art. 40 OGE nell'art. 41 cpv. 1 OGE, alle reti di teleriscaldamento possono essere versati sussidi solo se gli involucri degli edifici da allacciare alla rete adempiono i requisiti minimi energetici conformemente all'art. 40 cpv. 4 OGE.

1.2. Incarico Geisseler del 13 giugno 2012 concernente l'allentamento dei presupposti per i mezzi di promozione energetici

Il 13 giugno 2012 il *granconsigliere Geisseler* ha presentato un incarico concernente l'allentamento dei presupposti per i mezzi di promozione energetici (cfr. PGC 7-2011/2012, p. 1302). Con questo intervento, il Governo è stato invitato a elaborare una proposta per allentare l'art. 40 cpv. 4 OGE che fa dipendere la concessione di sussidi promozionali per impianti tecnici dalla qualità degli involucri degli edifici interessati. L'incarico Geisseler non si limitava alle reti di teleriscaldamento, bensì comprendeva tutte le misure il cui diritto alla promozione va valutato secondo l'art. 40 OGE. Con l'allentamento richiesto dell'art. 40 cpv. 4 OGE si dovrebbe permettere al proprietario dell'edificio di anticipare un eventuale risanamento imminente degli impianti tecnici senza perdere il diritto di ottenere sussidi e di risanare in seguito o a tappe le superfici principali dell'involucro dell'edificio.

1.3. Risposta del Governo del 20 agosto 2012 in merito all'incarico Geisseler

Nella sua risposta del 20 agosto 2012 (cfr. PGC 2-2012/2013, p. 447 seg.), il Governo ha sottolineato che nella prassi il risanamento dell'involucro dell'edificio e degli impianti tecnici avverrebbe perlopiù a tappe e che considerando le disposizioni vigenti corrisponderebbe al vero che i sussidi promozionali decadono se dapprima vengono rinnovati solo gli impianti tecnici, ma non l'involucro dell'edificio. Con il richiesto allentamento dell'art. 40 cpv. 4, in futuro invece tutti gli impianti tecnici che sfruttano energie rinnovabili avrebbero diritto a sussidi. Il Governo ha respinto un tale allentamento generalizzato delle condizioni di promozione con le motivazioni seguenti:

- Dal punto di vista energetico, è sensato risanare dapprima l'involucro dell'edificio e solo in un secondo passo impiegare energie rinnovabili. Oltre all'effetto energetico, questa procedura è vantaggiosa anche dal punto di vista economico, poiché le case male isolate richiedono una potenza termica maggiore. In questo senso non è quindi indicato creare

incentivi per l'approccio contrario, svantaggioso dal punto di vista energetico ed economico, con un allentamento delle condizioni di promozione.

- Un allentamento dell'art. 40 cpv. 4 OGE ai sensi dell'incarico aumenterebbe di circa 1 000 unità all'anno il numero di impianti aventi diritto a sussidi, perciò, oltre ai mezzi promozionali attuali pari a 9 mio. di franchi, si renderebbe necessaria una somma di promozione supplementare di 7 mio. di franchi. Per l'elaborazione delle domande andrebbe inoltre creato un impiego supplementare.

Tuttavia, il Governo ha riconosciuto che l'eliminazione del diritto a sussidi nel caso di un rinnovo anticipato degli impianti tecnici rispetto al risanamento dell'involucro dell'edificio può portare a situazioni insoddisfacenti in relazione alla realizzazione di reti di teleriscaldamento. Questo perché quando viene costruita una condotta di teleriscaldamento di prossimità o di teleriscaldamento, molti proprietari di case vorrebbero allacciarsi, ma questo momento stabilito da terzi complica o rende impossibile il coordinamento temporale con le misure di risanamento dell'involucro dell'edificio. Il Governo si è perciò dichiarato disposto ad accogliere l'incarico nel senso che le condizioni di promozione per reti di teleriscaldamento vadano allentate di conseguenza.

1.4. Trattazione dell'incarico Geisseler in Gran Consiglio il 25 ottobre 2012

Il Gran Consiglio ha trattato l'incarico Geisseler durante la sessione di ottobre 2012 e ha deciso, senza ulteriore discussione, di accogliere l'intervento ai sensi delle spiegazioni scritte del Governo (cfr. PGC 2-2012/2013, p. 242 e 447 seg.).

1.5. Adeguamento proposto delle condizioni di promozione

In attuazione della risposta del Governo del 20 agosto 2012, l'adeguamento proposto delle condizioni di promozione per reti di teleriscaldamento prevede che in futuro i requisiti posti all'involucro dell'edificio per il versamento di sussidi promozionali a reti di teleriscaldamento stabiliti nell'art. 40 cpv. 4 OGE non dovranno più essere adempiti. In fin dei conti, rispetto alla situazione odierna, potranno essere sostenuti in aggiunta i seguenti progetti:

- Per l'allacciamento di una costruzione esistente a una nuova rete di teleriscaldamento possono essere stanziati fondi promozionali senza che le condizioni indicate nell'art. 40 cpv. 4 OGE debbano essere adempite.
- Nuovi progetti di reti di teleriscaldamento ottengono sussidi promozionali sulla base di tutte le superfici di riferimento energetico allacciate, anche se gli involucri degli edifici da allacciare non adempiono le condizioni indicate nell'art. 40 cpv. 4 OGE.
- Lo stesso vale anche nel caso dell'ampliamento di una rete di teleriscaldamento per la quale possono essere versati sussidi promozionali sulla base dell'intera superficie di riferimento energetico degli edifici da allacciare.

Non vi sarà per contro nemmeno in futuro diritto a sussidi per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento esistente. Diversamente dai casi esposti sopra, in questo caso il momento dell'allacciamento può essere scelto liberamente dal proprietario e il risanamento dell'involucro dell'edificio può essere anticipato.

Rimane inoltre escluso dal diritto a sussidi anche l'allacciamento di un nuovo edificio a una rete di teleriscaldamento.

2. Adeguamento delle condizioni di promozione per pompe di calore aria/acqua

2.1. Condizioni di promozione vigenti per pompe di calore

Il Cantone può versare contributi finanziari alle spese di riscaldamenti a pompa di calore (art. 20 e 22 LGE in unione con l'art. 40 OGE), a seconda della qualità energetica dell'edificio in questione (art. 40 cpv. 4 OEG). Hanno diritto a sussidi sia la prima installazione, sia la sostituzione di un riscaldamento a pompa di calore. Di principio vengono sostenuti solo impianti che corrispondono agli standard tecnici più recenti. I singoli impianti devono soddisfare i criteri per l'ottenimento del marchio di qualità per pompe di calore EHPA e il Cantone può stabilire oneri e condizioni specifici. Il diritto vigente non prevede per contro condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'ubicazione delle pompe di calore aventi diritto a sussidi.

2.2. Esperienze con i programmi di promozione per pompe di calore aria/acqua e proposte di adeguamento delle condizioni di promozione

In passato sono state installate numerose pompe di calore aria/acqua in valli poste in altitudine (ad esempio in Engadina) e sulla base delle condizioni di promozione attuali i committenti hanno beneficiato di mezzi promozionali. Ad alta quota, con temperature medie annue basse, la pompa di calore aria/acqua presenta tuttavia un pessimo coefficiente di rendimento annuale che non corrisponde allo stato della tecnica. Con un adeguamento delle condizioni di promozione va garantito che in futuro non vi siano più incentivi per simili impianti inefficienti, ossia che tali impianti non vengano più sostenuti con mezzi promozionali.

Oltre alle condizioni attuali, in futuro per la concessione di mezzi promozionali verrà richiesto che l'impianto venga installato in un'ubicazione in cui viene raggiunto un coefficiente di rendimento annuale che corrisponde allo stato della tecnica. Il coefficiente di rendimento annuale dipende molto dalla temperatura media annua. Nella relativa ubicazione essa viene influenzata dall'altitudine, dalla posizione e dalle condizioni climatiche che ne risultano. Dei calcoli hanno stabilito che la soglia a partire dalla quale l'utilizzo di una pompa di calore aria/acqua può essere considerato sensato dal punto di vista energetico si situa a 7,3°C. Se questo valore viene oltrepassato e le condizioni di promozione già valide sono rispettate, le pompe di calore aria/acqua continuano ad avere diritto a sussidi, negli altri casi in futuro non potranno più essere concessi mezzi promozionali.

Il calcolo della temperatura media annua deve avvenire conformemente alla norma SIA 381/3 e sulla base dei dati meteorologici secondo il foglio d'istruzione SIA 2028 (edizione 2010). Questo metodo di calcolo viene citato espressamente nell'ordinanza, come è il caso per altre disposizioni della OGE (cfr. ad es. l'art. 7 cpv. 2 o l'art. 13 cpv. 1 OGE).

L'accertamento della temperatura annua media esatta in un'ubicazione concreta può essere oneroso. Per semplificare l'applicazione della nuova disposizione, in appendice all'OGE vengono elencati i comuni in cui, sulla base dei corrispondenti calcoli, la temperatura media an-

nuova richiesta può essere considerata data. Se vengono richiesti mezzi promozionali per una pompa di calore aria/acqua in uno di questi comuni d'ubicazione, l'autorità esecutiva può esonerare il richiedente da un'ulteriore prova.

3. Aggiornamenti/adequamenti redazionali

Nel quadro della presente revisione parziale dell'OGE vanno eseguiti diversi aggiornamenti. Questi interessano da un lato rimandi non più attuali contenuti nell'art. 3 OGE a documenti della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). D'altro lato, nell'appendice 5 all'OGE viene aggiornato l'elenco dei comuni, in considerazione delle aggregazioni comunali avvenute nel frattempo.

4. Attuazione dei punti della revisione

4.1. Legislazione orientata agli effetti e regolamentazione al giusto livello

Gli obiettivi di politica energetica da raggiungere e gli strumenti necessari a questo scopo sono stati ancorati a livello di legge nella LGE. La loro attuazione specifica avviene da parte del Governo, attraverso un'ordinanza (art. 33 LGE; art. 1 OEG). Con questo modo di procedere possono essere garantiti gli elevati requisiti posti al diritto d'esecuzione da una legislazione orientata agli obiettivi e la necessaria flessibilità, nonché la capacità di reagire in modo rapido agli sviluppi nella politica energetica (messaggio relativo alla LGE del 12 gennaio 2010, quaderno n. 8/2009 – 2010, p. 316 seg.). Per la promozione degli impianti e strumenti qui in questione, con l'art. 20 (e 22) LGE è stata creata una base legale, mentre le singole condizioni di promozione sono state descritte più nel dettaglio nell'OGE (art. 40 segg.). Di conseguenza, anche gli adeguamenti parziali delle condizioni di promozione proposti devono avvenire a livello di ordinanza. La determinazione concreta dei sussidi (nei limiti ammessi dalla legge) viene precisata in modo maggiormente dettagliato nella rispettiva decisione dipartimentale.

4.2. Osservazioni relative alle singole disposizioni

Articolo 3

Nell'articolo 3 vengono effettuati diversi adeguamenti e aggiornamenti dei rinvii alle norme SIA.

Articolo 40a

Le condizioni particolari da considerare in futuro al momento del versamento di sussidi a pompe di calore aria/acqua vengono riassunte nel nuovo articolo 40a da integrare nell'OGE.

Nel **capoverso 1** della nuova disposizione viene stabilito che in futuro i sussidi potranno essere versati solo se nell'ubicazione la temperatura media annua supera i 7,3°C. Solo al di sopra di questo limite l'installazione di una pompa di calore aria/acqua è sensata dal punto di vista energetico (cfr. a questo proposito il n. II.2.2.).

Il capoverso 2, prima frase, stabilisce il metodo con cui calcolare la temperatura annua secondo il capoverso 1. Come in altri punti della OGE si rimanda esplicitamente alle rispettive norme e ai fogli d'istruzione SIA. I comuni in cui dai rispettivi calcoli risulta di principio un valore superiore ai 7,3°C vengono elencati nell'appendice 12 dell'OGE. Se in un comune elencato nell'appendice 12 quale comune di ubicazione idoneo vengono richiesti sussidi promozionali per una pompa di calore aria/acqua, il richiedente può essere esonerato dalla relativa prova della temperatura media annua (capoverso 2 frase 2). In questo modo, per i richiedenti la procedura va semplificata il più possibile. La formulazione della seconda frase del capoverso 2 quale disposizione ipotetica è dovuta al fatto che per comuni più grandi, il cui comprensorio si estende a diverse altitudini, i valori non sono identici in tutto il territorio comunale. Se vi sono dubbi in merito al raggiungimento della temperatura media necessaria all'esercizio efficace di un pompa di calore aria/acqua, il richiedente dovrà inoltrare i corrispondenti calcoli e le prove anche per un comune elencato nell'appendice 12.

Articolo 41

Nel **capoverso 1** dell'articolo 41, a titolo di novità viene stabilito espressamente che in caso di nuova costruzione o ampliamento di una rete di teleriscaldamento, per il diritto a sussidi non viene presupposto che gli involucri degli edifici da allacciare alla rete di teleriscaldamento debbano adempire le condizioni di cui all'articolo 40 capoverso 4. In questo modo viene limitata l'entità del rimando (mantenuto) all'articolo 40.

Le condizioni poste alla potenza termica e alla percentuale minima della copertura con energie rinnovabili, come stabilite finora nell'articolo 41 capoverso 1, rimangono invariate, tuttavia, a titolo di novità vengono inserite nel **capoverso 2** dell'articolo 41. Gli attuali capoversi 2 e 3 (concernente il grado di copertura minimo con energie rinnovabili per le reti di teleriscaldamento alimentate da impianti di termovalorizzazione, risp. concernente il calcolo della potenza termica richiesta) rimangono pure invariati, tuttavia diventano ora i **capoversi 3 e 4**.

Appendice 5

Nell'appendice 5 vengono considerate le aggregazioni comunali avvenute nel frattempo.

Appendice 12

I comuni che hanno una temperatura media annua superiore a 7,3°C vengono elencati nell'appendice 12 (cfr. a questo proposito il n. 2.2 e le spiegazioni in merito al nuovo articolo 40a).

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE E SUL PERSONALE

Gli adeguamenti proposti delle condizioni di promozione non portano a oneri finanziari supplementari per Cantone e comuni. Nemmeno per quanto riguarda il personale sono attese conseguenze supplementari.